NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 81

Indennità di rischio vigili del fuoco

E' autorizzata la spesa di lire 6.800 milioni per l'anno finanziario 1979 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto nei giorni 4 e 5 dicembre 1978 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL per il raddoppio, a decorrere dal 1 gennaio 1979, dell'indennita' giornaliera di rischio di cui alla legge 18 novembre 1975, n. 613, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) all'attribuzione del beneficio di cui al precedente art. 70.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	IX — Disposizioni finanziarie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-81-indennita-di-rischio-vigili-del-fuoco/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it